

N. 91/2025 P.U. – Liquidazione controllata



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI FOGGIA

*Terza Sezione Civile*

Il Tribunale

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Caterina **Lazzara** - Presidente rel.

dott. Enrico **Legnini** - Giudice

dott. Giulia **Varriale** - Giudice

nel procedimento 91/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio  
promosso da

**BURO NICOLA** (C.F. BRUNCL73S19E716X) e **LOMBARI ANTONIETTA** (C.F. LMBNNT66A61I158Y), residenti in San Severo (FG) alla Via Leccese n. 20/A;

- **ricorrenti** -

Oggetto: Liquidazione controllata del patrimonio

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- letto il ricorso proposto da Bruno Nicola e Lombari Antonietta per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

- considerato che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

o sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2, CCII, atteso che i ricorrenti sono residente in San Severo (FG) alla Via Leccese n. 20/A e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;

o deve essere riconosciuta, nel caso di specie, l'ammissibilità di un'unica procedura di composizione della crisi per i due soggetti ricorrenti, dal momento che tale possibilità è espressamente contemplata dall'art. 66, primo comma, CCII a norma del quale "I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo". Detto ciò l'istanza è stata legittimamente presentata in



modo congiunto dai due ricorrenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 66 c.1 CCII, in quanto il sovraindebitamento presenta, in parte, un'origine comune oltre ad essere presente l'ulteriore requisito di cui alla norma sopraccitata, in quanto familiari conviventi (coniugi conviventi).

Resta ferma, in ogni caso, la necessità di procedere alla formazione di distinte masse, attive e passive, nonché d'indagare, riguardo a ciascun dei proponenti, la ricorrenza dei presupposti soggettivi richiesti dalla disciplina;

- o i ricorrenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, non risultando assoggettabili alla liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- o a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come previsto dall'art 65, c. 2 CCII;

- o al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC Dott. Leggieri Daniele il quale ha verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti, ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

- o sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCII non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

- o sussiste la condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, dovuta alla sproporzione tra i debiti contratti e risorse disponibili, considerata la evidente sproporzione tra l'ammontare dei debiti contratti, le risorse disponibili e l'attuale mancanza di reddito dei ricorrenti;

- considerato che, benché l'art. 269, comma 2, ccii, dispone che la relazione dell'OCC debba indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, non pertiene a questa fase altra valutazione di merito sulla domanda non occorrendo, in particolare, valutare le cause e le modalità del sovraindebitamento. Nella fase di ammissione non rileva, cioè, il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione dell'obbligazione, e sulle ragioni che hanno determinato l'incapacità del debitore di assolvere alle obbligazioni assunte, trattandosi di valutazioni da compiersi nella successiva eventuale procedura di esdebitazione;

Né, in presenza di un attivo da liquidarsi, va ulteriormente esaminata in questa fase la fattibilità della soluzione proposta, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva: ogni valutazione circa l'effettiva consistenza del passivo e la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso, recuperatorie, revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del liquidatore.

- considerato che secondo quanto attestato dall'OCC, i ricorrenti presentano una situazione debitoria, al netto della prededuzione maturanda, pari a circa € 304.322,66. I ricorrenti non possiedono reddito fisso, bensì redditi derivante da lavori saltuari o stagionali e vengono ad essere aiutati economicamente dai familiari, e allo stato sono in cerca di occupazione.

I ricorrenti risultano proprietari per 1/2 ciascuno, dei seguenti beni immobili:

\* abitazione posta al piano secondo di uno stabile in San Severo (FG), Via Sicilia, identificata al N.C.E.U. Foglio 31 part. 9474 sub. 13, Categoria A/3, Classe 3, consistenza 4,5 vani, R.C. euro 453,19, S.C. Totale 98 mq;

\* immobile ad uso autorimessa posta al piano interrato di uno stabile in San Severo (FG), Via Sicilia, identificata al N.C.E.U. Foglio 31 part. 9474 sub. 37, Categoria C/6, Classe 3, consistenza 18 mq, R.C. euro 58,57, S.C. Totale 19 mq.



Detti immobili sono oggetto della procedura esecutiva R.G.Es. 236/2020, pendente innanzi al Tribunale di Foggia, con vendita tenutasi in data 09.05.2025.

- Lombardi Antonietta risulta proprietaria dell'autovettura Opel Antra, anno 2006, i

- Buro Nicola è titolare della carta Postepay Evolution n. \_\_\_\_\_, mentre Lombardi Antonietta è titolare della carta Postepay Evolution n. \_\_\_\_\_ 8.

- i debitori, in mancanza di redditi da mettere a disposizione della procedura, offrono in liquidazione l'immobile di proprietà di cui ai punti nn. 1) e 2), oggetti della procedura esecutiva immobiliare R.G.Es. 236/2020, pendente innanzi al Tribunale di Foggia, con vendita tenutasi in data 09.05.2025;

- ritenuto, che il nominando liquidatore, previa autorizzazione del giudice, può subentrare in procedure esecutive già pendenti alla data di apertura della liquidazione controllata, al fine di far confluire l'attivo nel patrimonio liquidabile e garantire un'equa soddisfazione della massa dei creditori secondo le regole concorsuali, senza che ciò comporti sospensione automatica delle procedure esecutive individuali già in corso, salvo specifico provvedimento;

- considerato che il subentro del liquidatore non è inibito nemmeno nell'ipotesi in cui l'aggiudicazione dell'immobile sia già intervenuta prima del provvedimento autorizzativo, atteso che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito (Trib. Potenza, 6 marzo 2017; Trib. Livorno, 21 giugno 2017), l'intervenuta aggiudicazione, anche provvisoria, non osta all'intervento del liquidatore, pur restando impregiudicata la validità del trasferimento in favore dell'aggiudicatario. In tal senso, l'art. 187-bis disp. att. c.p.c. sancisce l'intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti, prevedendo che "in ogni caso di estinzione o chiusura anticipata del processo esecutivo avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'art. 632, secondo comma, del codice civile, gli effetti di tali atti", disposizione che trova fondamento nel principio di tutela dell'affidamento del terzo e nella salvaguardia dell'efficacia degli atti esecutivi già perfezionatisi. L'art. 632, comma 2, c.p.c., infatti, distingue chiaramente tra gli effetti dell'estinzione del processo esecutivo che si verifichi prima ovvero dopo l'aggiudicazione o l'assegnazione: nel primo caso gli atti compiuti sono inefficaci, nel secondo la somma ricavata è comunque consegnata al debitore. Peraltro, è pacificamente riconosciuto in giurisprudenza che, pur a fronte di un provvedimento inibitorio emesso successivamente al decreto di approvazione del progetto di distribuzione (e, in via analogica, dopo l'ordinanza di assegnazione nell'espropriazione presso terzi), laddove la somma non sia stata ancora materialmente riscossa o consegnata, l'effetto inibitorio può comunque esplicarsi, precludendo la soddisfazione del creditore precedente. In particolare, la Suprema Corte, con sentenza n. 23993/2012, ha chiarito che è atto idoneo a definire il processo esecutivo per espropriazione immobiliare l'approvazione del progetto di distribuzione (cfr. anche Cass. n. 2534/1982), ovvero l'ordine di pagamento impartito dal giudice dell'esecuzione al cancelliere (Cass. n. 15826/2005); tuttavia, tale ordinanza riceve concreta attuazione soltanto con il rilascio del mandato di pagamento da parte del cancelliere e con la sua successiva riscossione da parte dell'avente diritto (Cass. n. 3663/1998; Cass. n. 4078/1998). Deve pertanto distinguersi tra il momento conclusivo della fase espropriativa, intesa quale sequenza di atti funzionalmente connessi e preordinati alla distribuzione del ricavato, e il momento in cui si realizza l'effettiva attuazione del provvedimento giudiziale, identificabile con l'emissione e la riscossione del mandato di pagamento (Cass. n. 23572/2004), posto che "l'ordine di pagamento che, nella procedura esecutiva immobiliare, segue l'approvazione del progetto di distribuzione ex art. 598 c.p.c., non può dirsi soddisfacente se non dopo che abbia avuto concreta esecuzione" (Trib. Reggio Emilia, 17 maggio 2022).

- ritenuto, per quanto esposto, che il ricavato della vendita forzata di cui innanzi concorra alla formazione della provvista di cui al piano di liquidazione in oggetto, previo atto di subentro del liquidatore nella procedura esecutiva.



- osservato, ancora, che i debitori hanno chiesto che non sia acquisita all'attivo l'autovettura Opel Antra, anno 2006, tg.        2, essendo l'unico mezzo di locomozione a disposizione per muoversi per motivi di lavoro. Ritenuto al riguardo che non risultano comprovate né la indispensabilità assoluta del veicolo ai fini dell'attività lavorativa (ad oggi entrambi i ricorrenti sono privi di occupazione) o delle necessità familiari, né l'impossibilità per i ricorrenti di ricorrere a soluzioni alternative, pertanto, la stessa potrà essere esclusa dalla liquidazione solo ove il liquidatore ritenga l'antieconomicità della vendita;
  - ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare, ai sensi dell'art. 270 CCII, aperta la procedura di liquidazione controllata di tutto il patrimonio dei ricorrenti ad eccezione, ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che i debitori percepiscono a titolo di pensione e/o emolumenti nei limiti di quanto necessario al mantenimento;
  - ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso OCC nominato dai debitori;
  - ritenuto che attualmente i ricorrenti non producono redditi ed essendo aiutati economicamente dai familiari, non sussiste quota di reddito da destinare al loro sostentamento ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii;
  - rilevato che i debitori hanno chiesto l'esclusione dei redditi derivanti da eventuali lavori che potrebbe configurarsi durante la pendenza della liquidazione controllata, nella misura necessaria alla soddisfazione del fabbisogno dei medesimi debitori;
  - ritenuto, al riguardo, che in caso di sopravvenienza di redditi, spetta al giudice stabilire quale parte del reddito di cui il debitore sarà titolare sarà necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia e, quindi esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, dovendo il debitore versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedono l'ammontare delle spese per il sostentamento determinate dal giudice;
  - ritenuto che sarà quindi obbligo dei ricorrenti comunicare la sopravvenienza di redditi, con onere del nominato liquidatore di verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte dei debitori;
  - osservato che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI);
- visto l'art. 270 CCII;

**P.Q.M.**

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **BURO NICOLA** (C.F. BRUNCL73S19E716X) e **LOMBARI ANTONIETTA** (C.F. LMBNNT66A611158Y), residenti in San Severo (FG) alla Via Leccese n. 20/A;
- 2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Lazzara;
- 3) Nomina liquidatore il Dott. Leggieri Daniele;
- 4) Ordina ai ricorrenti di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 comma 3 CCII;



6) Ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione; il presente provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2;

7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

8) A precisazione di quanto al punto che precede, invita per quanto in parte motiva, il nominato liquidatore al subentro nell'esecuzione individuale già pendente (R.G.Es. Trib. Foggia, n. 236/2020);

9) Dà atto che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

10) Dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- effettui le vendite mediante procedure competitive;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, unitamente al deposito di una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

- riferisca ogni sei mesi al Gd sullo stato di esecuzione del programma di liquidazione, presentando rapporti riepilogativi semestrali, accompagnati dal conto della gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se i ricorrenti stiano cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

11) Dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Foggia, e sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività di impresa;



12) Ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

13) Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115.

Manda alla cancelleria per la notificazione della sentenza ai debitori e per la comunicazione al liquidatore/OCC, ed a quest'ultimo per la notifica della sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

*Foggia, così deciso nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026*

Il Presidente rel.  
*dott.ssa Caterina Lazzara*

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE  
IN DATA 15/1/26

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DI FOGGIA  
*Caterina Lazzara*

